



Il Presidente

Al *omissis*
pec: *omissis*

Alla *omissis*
c/o *omissis*
pec: *omissis*
mail: *omissis*

Fascicolo 3410/2022

(da citare nella risposta)

Oggetto

Comune di F.- Procedura aperta per la gestione globale dei servizi socio - assistenziali, infermieristici, animativi ed alberghieri compresa la ristorazione, necessari agli ospiti della RSA con capacità ricettiva di n. 20 posti più 2 posti di sollievo e n. 20 posti di CDI *omissis* - 27032 F. nonché servizio di refezione scolastica nr. 10.000, pasti a domicilio - CIG 851300739D.

Si comunica che il Consiglio dell'Autorità, all'esito dell'attività istruttoria condotta in riferimento al contratto in esame, ha deliberato di adottare la presente determina in forma semplificata, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Vigilanza ANAC del 4.7.2018.

All'esito della citata attività istruttoria è emerso che effettivamente *omissis* fino al 23.4.2022 ha svolto un ruolo nell'ambito della compagine sociale dell'appaltatore (*omissis*), nell'esecuzione del contratto avente ad oggetto la gestione globale dei servizi socio - assistenziali, infermieristici, animativi ed alberghieri compresa la ristorazione, necessari agli ospiti della RSA. Successivamente, nel luglio 2022, ha ricevuto l'incarico "*di referente diretto del Comune nella gestione della RSA*".

Recentemente, con delibera 273/2022, l'Autorità ha affrontato una questione simile, relativa ad un contratto avente oggetto il servizio di RSA, affermando la sussistenza di una situazione di conflitto, proprio in relazione alla circostanza che un dipendente dell'appaltatore, coinvolto nello svolgimento del servizio, immediatamente dopo aver concluso il proprio rapporto di lavoro con l'appaltatore, abbia assunto un incarico per conto del committente pubblico, afferente la verifica delle prestazioni del medesimo contratto di appalto di servizio.

Pertanto, anche nel caso di specie, deve ritenersi sussistente la situazione di conflitto di interesse, ex art. 42 d.lgs. 50/2016

Tuttavia, l'incarico affidato a *omissis* è durato poche settimane e non risulta aver prodotto alcun effetto pratico. Inoltre, sia il contratto di appalto di servizi (tra il committente pubblico e l'appaltatore), che il connesso incarico professionale (tra l'ente comunale *omissis*), ad oggi, sono stati risolti, dovendone



conseguire un'archiviazione della segnalazione, per inattualità dell'intervento dell'Autorità, ex art. 7, co. 1 lett. f) del Regolamento di Vigilanza del 4.7.2018.

Tutto ciò premesso, stante la potenziale rilevanza della violazione e la pacifica applicabilità alla vicenda in esame della citata Delibera ANAC 273/2022 (oltre che delle Linee Guida ANAC n. 15), in ottica collaborativa, si *raccomanda* al Comune di *omissis* di evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro. Inoltre, in riferimento all'attuale gestione del servizio – che, come segnalato dalla stazione appaltante stessa, è stato affidato in via d'urgenza ad altro operatore economico – si *invita* a provvedere celermente all'affidamento del servizio, mediante nuova procedura di gara.

Sulla base di quanto esposto, si *invita* la stazione appaltante a comunicare le eventuali determinazioni conseguenziali assunte, ai sensi dell'art. 22 co. 2 del Regolamento di Vigilanza ANAC del 4.7.2018, entro il termine di **30 giorni** dalla ricezione della presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213, co. 13 D.Lgs. n. 50/2016.

La risposta, unitamente alla documentazione necessaria, potrà essere consegnata presso: "Autorità Nazionale Anticorruzione" – Palazzo Sciarra, Via Marco Minghetti, n. 10, 00187 Roma oppure inviata, preferibilmente, al seguente indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente